

Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2015, n. 8-1318

L.r. 30 dicembre 2014, n. 24, di abrogazione della l.r. 25 maggio 2001, n. 11 - Adempimenti conseguenti in materia di tariffe assicurative agevolate in zootecnia per il 2015.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Vista la legge regionale n. 24 del 30 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, con la quale, al fine di contenere la spesa a carico del bilancio regionale, a partire dal 1 gennaio 2015, è abrogata la l.r. n. 11/2001 (recante “Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti o industrie alimentari” - CO.SM.AN.);

visto lo statuto del Consorzio, approvato con DGR n. 58 – 1509 del 11 febbraio 2011;

preso atto che la sopra richiamata norma, al comma 2 dell'articolo 3 prevede: “Allo scopo di non far venire meno i servizi erogati e prevenire i danni alla salute ed all'ambiente, con particolare riferimento alla corretta eliminazione delle carcasse degli animali morti, nonché per consentire la transizione del consorzio operante in Piemonte verso le soluzioni operative che le aziende aderenti vorranno autonomamente darsi a seguito dell'abrogazione di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede agli adempimenti conseguenti all'abrogazione di cui al comma 1.”;

considerato, inoltre, che la norma stessa, al comma 3, autorizza la spesa annuale fino ad un massimo di € 2.000.000,00;

tenuto conto che gli adempimenti conseguenti all'abrogazione della l.r. n. 11/2001 consistono nella disciplina di un regime transitorio di contributi regionali per il sostegno finanziario delle polizze assicurative zootecniche per l'anno 2015;

visto il nuovo Statuto del CO.SM.AN. del 20 Gennaio 2015, per operare quale Organismo di difesa ad adesione volontaria in conformità al dettato del d.lgs 29 marzo 2004, n. 102;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 59 del 9 febbraio 2015, del Settore Calamità ed avversità naturali in agricoltura, di riconoscimento di idoneità al CO.SM.AN. allo svolgimento dell'attività di attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche;

visto il d.lgs 29 marzo 2004, n. 102, recante Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, che attualmente interviene sui costi delle polizze zootecniche senza soglia di danno, con un'agevolazione fino al 50% del costo del premio assicurativo a favore degli imprenditori agricoli;

visto il D.M. 29 dicembre 2014, n. 30151, di adeguamento del d.lgs n. 102/2004 ai limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di intervento e delle condizioni stabilite dalle nuove disposizioni dell'Unione europea sugli aiuti di Stato per il periodo 2014 – 2020, come sotto espressamente richiamate;

visto il DPR 1° dicembre 1999, n. 503, con il quale è stata istituita l'Anagrafe delle aziende agricole che si avvale del codice univoco di identificazione delle aziende agricole (CUAA), come strumento di individuazione dell'azienda e del fascicolo aziendale come modello riepilogativo dei dati aziendali;

visto l'articolo 28 (e s.m.i.) della l.r. n. 14/2006, con il quale è stata istituita in Piemonte l'Anagrafe agricola del Piemonte, di seguito denominata Anagrafe, ed è stato stabilito che l'Anagrafe è l'archivio probante per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale, in attuazione del DPR n. 503/1999 e che la gestione di tutti i procedimenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale deve essere effettuata utilizzando le funzioni del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP);

tenuto conto che con la DGR n. 46-639 del 1/8/2005 sono state approvate le Linee guida di gestione dell'Anagrafe attraverso cui vengono definite le regole d'uso del SIAP, dell'Anagrafe, del fascicolo aziendale e viene istituita la dichiarazione di consistenza aziendale come strumento di convalida delle informazioni registrate su sistema;

considerato che l'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte è, pertanto, propedeutica alla presentazione alla Pubblica Amministrazione (PA) di istanze in materia di agricoltura e sviluppo rurale;

visto l'art. 37 del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sulle agevolazioni economiche a favore delle polizze assicurative che coprono le perdite causate, tra l'altro, da avversità atmosferiche ed epizootie riconosciute dall'autorità competente;

visto il D.M. 12 gennaio 2015 (Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020), con particolare riferimento all'articolo 14 (requisiti e adempimenti per gli incentivi assicurativi);

vista la D.G.R. n. 46 – 7401 del 7 Aprile 2014, che ha stabilito i servizi erogati e l'aiuto garantito alle aziende zootecniche nell'anno 2014 tramite il CO.SM.AN., attraverso le coperture assicurative inserite nel Programma di attività del Consorzio stesso per il 2014;

tenuto conto del punto 9 del Programma di attività 2014 del CO.SM.AN. allegato alla sopra richiamata deliberazione, in cui è specificato che per le polizze ad adesione volontaria gli imprenditori agricoli consorziati possono accedere al contributo regionale, tramite il Consorzio, anche se stipulano polizze di loro scelta con compagnie assicurative diverse da quella aggiudicataria dei servizi assicurativi del Consorzio, ai sensi del comma 9, art. 12 delle Istruzioni per l'applicazione della legge;

visto che le polizze CO.SM.AN. derivano dall'applicazione del capitolato di gara d'appalto approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 15.03.2013 e pubblicato sulle Gazzette Ufficiali dell'Unione europea e italiana, nonché dal successivo Contratto stipulato il 12.02.2014 dal Consorzio con la Compagnia FATA Assicurazioni Danni S.p.A., che si è aggiudicata l'appalto per il periodo 31.12.2013 – 31.12.2016;

tenuto conto che le suddette polizze risultano articolate nella seguente maniera, per la copertura dei sinistri per:

- smaltimento dei capi morti in azienda a seguito di epizootia, calamità naturale ed eventi predatori (polizza collettiva ad adesione obbligatoria fino al 31.12.2014 – aiuto fino al 100%);
- smaltimento dei capi morti in azienda a seguito di mortalità ordinaria (polizza collettiva ad adesione volontaria mediante tacito rinnovo – aiuto fino al 80% per gli allevamenti di montagna e

fino al 70% per tutti gli altri);

- valore dei capi abbattuti e mancato reddito a seguito di epizootie, (polizza ad adesione volontaria – aiuto fino al 50%);
- valore dei capi abbattuti degli animali in alpeggio a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali ed altre avversità atmosferiche, (polizza ad adesione volontaria – aiuto fino al 50%);
- danni all'attività zootecnica di montagna derivanti da casi di predazione del bestiame da canidi, (polizza ad adesione volontaria e collettiva, non assistita dal contributo regionale);

considerata la nota Cosman n. 1293 del 17 dicembre 2014, nella quale il CO.SM.AN., allo scopo di non interrompere l'erogazione dei servizi sin qui garantiti e nell'incertezza delle tempistiche per il riconoscimento quale Organismo di Difesa, comunica di aver disdettato tutte le polizze contrattualmente in vigore con FATA Assicurazioni S.p.A. ed averne contestualmente richiesto la proroga di 3 mesi per il periodo 1 gennaio – 31 marzo 2015;

vista la nota CO.SM.AN. n. 176 del 16 marzo 2015, in cui viene resa nota l'accettazione della sopra richiamata proroga contrattuale da parte di FATA Assicurazioni S.p.A.;

tenuto conto che la suddetta proroga avviene alle medesime condizioni contrattuali vigenti per il 2014, comprese le consistenze di stalla utilizzate nel 2014 per il calcolo del correlato premio assicurativo;

considerata la necessità, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della l.r. n. 24/2014, di non far venir meno nel 2015 i servizi di smaltimento tramite polizze assicurative agevolate finora erogati dal CO.SM.AN. al fine di prevenire i danni alla salute ed all'ambiente, con particolare riferimento alla corretta eliminazione delle carcasse degli animali morti;

tenuto conto del previgente obbligo di adesione al suddetto Consorzio, nonché dell'adesione volontaria di molte piccole aziende zootecniche (per un totale complessivo di circa 12.000 aderenti) e che l'abrogazione della l.r. n. 11/2001 intervenuta a fine 2014 rischia di compromettere le aspettative legate alla continuità del servizio, non consentendo l'adozione di soluzioni operative alternative in tempi ristretti;

tenuto conto, pertanto, della necessità di garantire la continuità dei servizi tramite la copertura assicurativa agevolata anche nel 2015, con livelli di aiuto per quanto possibile allineati a quelli offerti nel 2014 per le aziende zootecniche aderenti al CO.SM.AN. al 31 dicembre 2014;

considerata l'esigenza di garantire il contributo regionale alle suddette aziende zootecniche, in attuazione del disposto di cui all'art. 3, comma 2 della L.R. 24/2014;

vista la necessità di garantire il contributo regionale alle polizze zootecniche delle aziende aderenti al CO.SM.AN. al 31.12.2014 oggetto della sopra richiamata proroga contrattuale per il periodo gennaio-marzo 2015, in quanto impossibilitate ad accedere alle risorse nazionali di cui al D.Lgs n. 102/2004;

ritenuta necessaria una procedura amministrativa che in attuazione del suddetto art. 3 consenta di utilizzare, in concorrenza alle risorse regionali, i fondi disponibili nell'ambito del Piano Assicurativo Nazionale e nell'ambito della misura di gestione del rischio del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020, al fine di assicurare, nel corso del 2015, livelli di aiuto simili a

quelli offerti nel 2014;

vista l'opportunità di prevedere un aiuto esclusivamente regionale per le polizze per:

- la copertura dei costi di smaltimento a seguito di epizoozia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, attacchi predatori e recuperi in montagna con mezzi aerei o speciali, in quanto l'adesione collettiva dei consorziati consentirebbe un elevato grado di copertura degli allevatori a fronte di un rischio potenzialmente grave ed imprevedibile nella sua frequenza ed intensità, senza gravare su massimali assicurati individuali che potrebbero risultare facilmente inadeguati in caso di manifestazione del sinistro;
- la copertura dei danni conseguenti alla morte o abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche, senza previsione della soglia di danno pari al 30% (come in ambito P.A.N.), in quanto i danni in alpeggio a seguito di avversità atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali sono frequentemente al di sotto di tale soglia;

ritenuto necessario concedere un aiuto regionale sui premi assicurativi, da erogare come anticipo fino al 90 % del contributo regionale concesso ed il restante come saldo a conclusione dell'apposita rendicontazione, in continuità con le procedure adottate nel corso del 2014 ed anni precedenti in vigore della L.R. n. 11/2001, per le domande di aiuto presentate dal CO.SM.AN. per le polizze oggetto della richiamata proroga contrattuale per il periodo Gennaio-Marzo 2015 e specificate nell'allegato alla presente deliberazione;

ritenuto necessario, per le restanti polizze di cui all'allegato alla presente deliberazione, concedere un aiuto regionale sui premi assicurativi, da erogare come anticipo fino al 50 % del contributo regionale concesso ed il restante come saldo a conclusione dell'apposita rendicontazione, per le domande di aiuto a favore delle aziende aderenti al CO.SM.AN. al 31.12.2014, presentate dal CO.SM.AN., dagli Organismi di difesa e da singoli imprenditori agricoli;

ritenuto opportuno, nel periodo di transizione di cui alla L.R. 24/2014 verso i nuovi assetti operativi che i consorziati vorranno darsi ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della suddetta legge regionale, di concedere un sostegno finanziario regionale destinato alle polizze assicurative zootecniche relative ai tre mesi (Gennaio – Marzo 2015) oggetto di proroga contrattuale e fino ad un massimo di € 900.000,00, al fine di dare continuità ai servizi assicurativi agevolati erogati nel 2014 per il tramite del Consorzio;

visto il punto 2 del deliberato della D.G.R. n. 58 – 6261 del 2 Agosto 2013 (relativa al Programma di attività del Consorzio per il 2013), in cui si rinvia ad un successivo atto deliberativo, al completamento della verifica amministrativa per la determinazione dell'ammontare del contributo regionale concedibile anche in relazione ai costi dei servizi assicurativi, con conseguente ridefinizione della tabella finanziaria di cui a pagina 15 del Programma, nonché delle correlate parti di testo in cui si riportano le quote di costi assicurativi a carico della contribuzione regionale;

preso atto che la predetta verifica amministrativa è condotta prendendo in considerazione tutte le annualità assicurative rese esecutive dal consorzio, ovvero dal 2007 ad oggi;

considerato che la suddetta verifica amministrativa è tuttora in corso;

richiamato, a tal fine, che la quota di premio assicurativo destinato alla remunerazione del broker è pari al 10% (in applicazione della clausola broker a seguito del contratto stipulato tra il consorzio e Willis Italia S.p.A. il 28 Aprile 2011);

considerato che il 10% a saldo deve pertanto essere trattenuto dall'Amministrazione regionale per ragioni cautelative, fino alla conclusione della richiamata verifica amministrativa, a conclusione della quale sarà determinabile l'esatto ammontare del contributo concedibile alle aziende zootecniche aderenti al CO.SM.AN. per le attività assicurative oggetto della suddetta proroga contrattuale;

tenuto conto che il regime di aiuto di stato finalizzato al finanziamento delle attività del CO.SM.AN. contenuto nella L.R. n. 11/2001 è stato oggetto di approvazione da parte dei Servizi della Commissione Europea con Decisione n. 1518 del 2 Maggio 2003 (G.U.CE n. 131/2003, serie C);

considerato che i precedenti regimi di aiuto di durata illimitata sono scaduti il 31 dicembre 2014, in virtù dell'adeguamento ai precedenti Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 – 2013, conformemente ai punti 188 e 189 di tali Orientamenti, per i quali tutti i regimi di aiuto devono avere una durata limitata nel tempo e non devono applicarsi per più di sette anni;

visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (G.U.U.E serie C, n. 204 del 1 luglio 2014);

visto il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 “che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE)” n. 1857/2006 (G.U.U.E serie L, n. 193 del 1 luglio 2014);

considerato che ai sensi del richiamato articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, è necessario trasmettere alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione;

tenuto conto che l'attività oggetto del contributo regionale previsto da questo atto è regolata, al fine della sua compatibilità con il mercato interno, dalle disposizioni contenute nel citato Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014:

- articolo 27 (Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti), paragrafo 1, lettera c), secondo la quale l'aiuto può essere concesso nella misura massima del 100% dei costi di rimozione (raccolta e trasporto) e del 75% dei costi per la distruzione (trasformazione, incenerimento o coincenerimento) dei capi morti o fino ad un'intensità equivalente a copertura dei costi dei premiassicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti;
- articolo 28 (Aiuti per il pagamento dei premi assicurativi), paragrafo 3, secondo il quale l'aiuto può essere concesso nella misura massima del 65% del costo del premio assicurativo, per danni conseguenti a calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, epizootie ed animali protetti;

considerato che, in relazione al precedente capoverso, gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi non devono ostacolare il funzionamento del mercato unionale dei servizi assicurativi ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 28 del Regolamento di esenzione e devono rispettare le prescrizioni del paragrafo 4 del sopra citato articolo 28 (compensano solo il costo necessario ad

ovviare alle perdite subite e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura);

tenuto conto che il Regolamento (UE) n. 702/2014 prescrive il rispetto dei seguenti punti:

- art. 6 (effetto di incentivazione): il beneficiario deve presentare una domanda di aiuto contenente una serie di informazioni, eccetto che per talune categorie di aiuto,
- art. 8 (cumulo): le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di stato, compresi gli aiuti "de minimis", purchè riguardino diversi costi ammissibili individuabili o nel caso di stessi costi ammissibili non venga superata l'intensità di aiuto più elevata ammissibile, ai sensi del Regolamento stesso;
- art. 9 (pubblicazione e informazione): la pubblicazione nel sito web della Regione Piemonte delle informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento medesimo;
- art. 12 (relazioni): l'obbligo della relazione annuale sugli aiuti di Stato alla Commissione Europea;

considerato che gli aiuti concessi dal presente provvedimento:

- non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi,
- non sono limitati ad un'unica compagnia di assicurazioni o ad un unico gruppo assicurativo,
- non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita in Italia,

considerato che possono beneficiare del contributo regionale sopra menzionato sul costo del premio assicurativo le aziende zootecniche aderenti al CO.SM.AN. al 31.12.2014 che contraggono polizze per il 2015, per la copertura dei danni all'attività zootecnica conseguenti a:

- a) epizootie, indicate nel più recente elenco disponibile compilato dall'Organizzazione mondiale della sanità animale o nell'elenco delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui agli allegati I e II del Regolamento (UE) n. 652/2014;
- b) calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed altre avversità atmosferiche;
- c) capi morti in allevamento per cause diverse da quanto stabilito nelle let. a) e b) (mortalità ordinaria);

considerato che per polizze agevolate per danni alla zootecnia, sia di durata annuale, sia di durata inferiore:

- il contributo a copertura dei costi assicurativi per lo smaltimento dei capi morti per le cause di cui alle lettere a), b) e c) sopra indicate, è concesso ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento di esenzione e ne rispetta l'intensità di aiuto prescritta (fino al 100% dei costi per la rimozione e fino al 75% dei costi per la distruzione);
- il contributo a copertura dei danni conseguenti alle cause di cui alle lettere a) e b) sopra richiamate è concesso ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3 del Regolamento di esenzione e ne rispetta l'intensità di aiuto prescritta (fino al 65% del costo del premio assicurativo);

tenuto conto che nel caso:

- della precedente lettera a), l'aiuto al pagamento dei premi di assicurazione e' finalizzato alla stipula di assicurazioni che coprano i costi di smaltimento degli animali morti od oggetto di abbattimento, nonché i danni conseguenti al valore dei capi deceduti o abbattuti ed il mancato reddito;
- della precedente lettera b), l'aiuto al pagamento dei premi assicurativi e' finalizzato alla stipula di assicurazioni che coprano i costi di smaltimento degli animali morti, i danni conseguenti al valore dei capi deceduti o abbattuti ed il mancato reddito;

- della precedente lettera c), l'aiuto al pagamento dei premi assicurativi e' finalizzato alla stipula di un'assicurazione che copra i costi di smaltimento degli animali morti per mortalità ordinaria;

ritenuto necessario che i beneficiari finali dell'aiuto rappresentato dal contributo regionale, abbiano annualmente sottoscritto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di:

- a) non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf);
- b) di rientrare nella definizione di piccole e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento di esenzione;
- c) di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà di cui al punto 2.1 degli Orientamenti per gli aiuti di stato in agricoltura (dichiarazione non necessaria in caso di aiuti erogati per lo smaltimento dei capi morti);

ritenuto necessario che tali dichiarazioni vengano acquisite, anche tramite i servizi del Sistema Informativo Agricolo Piemontese;

visto che, ai fini della presente procedura amministrativa, i beneficiari del contributo regionale sono le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria ed operanti in Piemonte, titolari di allevamento (in qualità di proprietari o per altro titolo), aderenti al CO.SM.AN. al 31.12.2014;

ritenuto necessario che, ai sensi della richiamata normativa nazionale e regionale per l'Anagrafe agricola del Piemonte, le imprese agricole richiedenti il contributo regionale oggetto del presente atto devono essere registrate nella suddetta Anagrafe e possono rivolgersi anche ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA), incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali, per l'aggiornamento e la validazione dei relativi dati aziendali ai fini del loro utilizzo per le coperture assicurative agevolate;

tenuto conto dell'introduzione del limite di € 30.000,00 quale somma massima di contributo percepibile nell'anno da ciascun beneficiario finale per le polizze aventi la copertura dei costi di smaltimento per mortalità ordinaria, da applicarsi in dodicesimi in funzione della durata della polizza, al fine di razionalizzare i criteri di erogazione del contributo regionale per una sua migliore modulazione tra la platea di beneficiari;

considerato opportuno che il contributo regionale di cui al presente atto deliberativo sia concesso al beneficiario finale solo per il primo certificato di polizza stipulato per ciascuna garanzia oggetto di assicurazione, al fine di uniformare le procedure del presente regime a quelle in vigore nel Piano Assicurativo Nazionale;

considerato che gli aiuti ai costi di smaltimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del richiamato Regolamento (UE) n. 702/2014, devono essere subordinati all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti nello Stato membro interessato;

vista la D.G.R. n. 10 – 6022 del 28 Giugno 2013, recante le norme sanitarie applicabili per il trasporto degli animali di qualunque specie morti in allevamento, che introduce il Documento Commerciale Semplificato in sostituzione della certificazione veterinaria di morte del capo allevato per gli allevatori consorziati al CO.SM.AN. e aderenti al programma assicurativo per lo smaltimento ordinario - tale sistema di certificazione semplificata si basa sulla trasmissione

informatica in tempo reale dei dati di smaltimento tra la banca dati del Consorzio e la banca dati dei Servizi veterinari ARVET e sulla necessaria corrispondenza dei dati oggetto di riscontro tra le due banche dati;

considerato necessario, che altre eventuali polizze per la copertura dei costi di smaltimento dei capi morti, per poter beneficiare del contributo regionale, prevedano un rapporto informatico dei sinistri intercorsi da rilasciare al contraente della polizza e che da quest'ultimo sia trasmesso alla Regione Piemonte, o sia comunque acquisito da quest'ultima, nell'ambito della richiamata attività di monitoraggio;

considerata la necessità indifferibile ed urgente di dare attuazione alla legge regionale n. 24/2014 tramite l'approvazione degli adempimenti di cui alla presente deliberazione, al fine di dare continuità al servizio di organizzazione dello smaltimento dei capi morti negli allevamenti operanti in Piemonte, anche ai fini di sanità pubblica ai sensi del Regolamento CE n. 1069/09 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, nonché l'opportunità di assicurare la disponibilità delle risorse regionali ai soggetti beneficiari in tempi rapidi per evitare eventuali crisi di liquidità;

vista la necessità di approvare con atti successivi, previa adozione di idonei impegni di spesa, un bando per:

- l'erogazione del contributo regionale per le tipologie di polizze zootecniche previste nell'allegato e che non possono accedere alle risorse del Piano Assicurativo Nazionale di cui al D.Lgs n. 102/2004;
- l'erogazione del contributo regionale per le tipologie di polizze zootecniche previste nell'allegato e che, viceversa, possono accedere alle risorse del Piano Assicurativo Nazionale di cui al D.Lgs n. 102/2004;

ritenuto opportuno rinviare a successivi atti della Direzione Agricoltura la disciplina di maggior dettaglio funzionale ad una corretta applicazione delle presenti disposizioni;

ritenuto necessario sospendere l'erogazione del contributo regionale fino alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9, Reg. UE n. 702/2014);

ritenuto necessario disciplinare i termini dei procedimenti collegati al presente regime di aiuto, prevedendo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- per l'erogazione dell'anticipo del contributo regionale richiesto (Incarico all'Organismo Pagatore Regionale – Arpea – per l'esecuzione dei pagamenti relativi a polizze a tariffa agevolata nell'ambito del Piano Assicurativo Zootecnico Regionale – erogazione dell'anticipo):
 - a) 60 giorni, a partire dal termine per la presentazione delle domande di contributo regionale da parte dei soggetti beneficiari degli adempimenti di cui al punto 1 del deliberato, per l'approvazione della deliberazione di Giunta regionale (così come meglio specificato nell'allegato facente parte della presente deliberazione), in cui vengono individuati i beneficiari del contributo regionale di cui al presente regime di aiuto, nonché l'ammontare del contributo concesso per ciascuno di essi;
 - b) 45 giorni per la liquidazione ad ARPEA delle risorse finanziarie necessarie all'erogazione dell'anticipo, dall'approvazione della sopra richiamata deliberazione di Giunta regionale e da quando le risorse finanziarie sono disponibili al Settore medesimo;
 - c) 75 giorni dalla predetta liquidazione per autorizzare l'ARPEA al pagamento ai beneficiari dell'anticipo del contributo regionale richiesto;

- per l'erogazione del saldo del contributo regionale richiesto (Incarico all'Organismo Pagatore Regionale – Arpea – per l'esecuzione dei pagamenti relativi a polizze a tariffa agevolata nell'ambito del Piano Assicurativo Zootecnico Regionale – erogazione del saldo):

a) 45 giorni a partire dalla ricezione della richiesta di saldo e della documentazione allegata (da presentare da parte del CO.SM.AN. e di altri Organismi di difesa) del contributo regionale e da quando le risorse sono disponibili, per la liquidazione delle risorse finanziarie ad ARPEA per il saldo del contributo regionale concesso;

b) autorizzazione ad ARPEA, entro i successivi 180 giorni dalla liquidazione delle risorse alla medesima Agenzia, a versare ai beneficiari il saldo del contributo regionale richiesto, previo completamento delle necessarie attività istruttorie di verifica sulle rendicontazioni pervenute - tale termine risulta necessario, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, degli interessi tutelati e della complessità del procedimento, la cui attività istruttoria riguarda le rendicontazioni presentate per il saldo dei contributi, che sottendono alla verifica di compatibilità con le norme europee e nazionali di diverse tipologie di polizze agevolate, nonché l'esecuzione di controlli a campione su alcune migliaia di posizioni assicurate;

vista la legge regionale del 30 dicembre 2014, n. 23, recante “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2015;

considerato che all'onere di 2.000.000,00 € si fa fonte con lo stanziamento di cui all'UPB A17061, capitolo di spesa n. 177155/15;

visto l'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
sulla base dell'istruttoria condotta dal Settore;

per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. in attuazione alla legge regionale n. 24 del 30 dicembre 2014, si approvano gli adempimenti conseguenti all'abrogazione della l.r. n. 11/2001, secondo i criteri di cui all'allegato alla presente deliberazione, basati sulla concessione di un contributo regionale, anche ad integrazione dei fondi disponibili nell'ambito del Piano Assicurativo Nazionale, a polizze assicurative a tariffa agevolata in campo zootecnico, per l'anno 2015 e a favore dei soggetti di cui al successivo punto 3;

2. la concessione del contributo di cui al punto 1 avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014);

3. di stabilire che gli adempimenti di cui al punto 1 del deliberato, sono destinati alle aziende zootecniche aderenti al CO.SM.AN. alla data del 31 dicembre 2014, anche attraverso la loro adesione a polizze collettive, che intendono assicurarsi per i rischi coperti dalle polizze e con i criteri di cui all'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, per il tramite del CO.SM.AN., o degli Organismi di difesa delle produzioni agricole ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004, o senza alcuna forma di intermediazione collettiva;

4. di stabilire che il contributo concesso di cui al punto 1 del deliberato è anche destinato a finanziare le polizze 2014 del CO.SM.AN. oggetto di proroga per i primi 3 mesi del 2015, con il medesimo livello di aiuto concesso per il Programma annuale di attività del Consorzio per il 2014

(D.G.R. n. 46 – 7401 del 7 Aprile 2014), fatti salvi i nuovi limiti più restrittivi conseguenti all'entrata in vigore dei nuovi Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, nonché del Regolamento (UE) n. 702 del 25.6.2014, fino ad un massimo di € 900.000,00;

5. di rinviare a successivi atti della Direzione Agricoltura l'attuazione della presente misura di aiuto, nonchè, previa adozione di idonei impegni di spesa, l'emanazione di un bando per:

- l'erogazione del contributo regionale per le tipologie di polizze zootecniche previste nell'allegato e che non possono accedere alle risorse del Piano Assicurativo Nazionale di cui al D.Lgs n. 102/2004;

- l'erogazione del contributo regionale per le tipologie di polizze zootecniche previste nell'allegato e che, viceversa, possono accedere alle risorse del Piano Assicurativo Nazionale di cui al D.Lgs n. 102/2004;

6. di prendere atto che l'attività oggetto del contributo regionale di cui al punto 1 del deliberato è regolata dalle disposizioni contenute nel citato Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014:

- articolo 27 (Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti), paragrafo 1, lettera c), secondo la quale l'aiuto può essere concesso nella misura massima del 100% dei costi di rimozione (raccolta e trasporto) e del 75% dei costi per la distruzione (trasformazione, incenerimento o coincenerimento) dei capi morti o fino ad un'intensità equivalente a copertura dei costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti;

- articolo 28 (Aiuti per il pagamento dei premi assicurativi), paragrafo 3, secondo il quale l'aiuto può essere concesso nella misura massima del 65% del costo del premio assicurativo, per danni conseguenti a calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, epizootie ed animali protetti;

7. di stabilire che le imprese agricole beneficiarie finali del contributo regionale oggetto del presente atto devono essere registrate nella Anagrafe Agricola del Piemonte ed utilizzare i dati aziendali aggiornati contenuti nei fascicoli aziendali ai fini del loro utilizzo per le coperture assicurative agevolate;

8. di stabilire che il contributo regionale di cui al punto 1 del deliberato, viene erogato come anticipo:

a) fino al 90 % del contributo regionale concesso ed il restante come saldo a conclusione dell'apposita rendicontazione, in continuità con le procedure adottate nel corso del 2014 ed anni precedenti in vigore della L.R. n. 11/2001, per le domande di aiuto presentate dal CO.SM.AN. per le polizze oggetto della richiamata proroga contrattuale per il periodo Gennaio-Marzo 2015 e specificate nell'allegato alla presente deliberazione;

b) fino al 50 % del contributo regionale concesso ed il restante come saldo a conclusione dell'apposita rendicontazione, per le domande di aiuto presentate dal CO.SM.AN., dagli Organismi di difesa e da singoli imprenditori agricoli, per le restanti polizze di cui all'allegato alla presente deliberazione;

9. preso atto del punto 2 del deliberato della D.G.R. n. 58 – 6261 del 2 Agosto 2013 (relativa al Programma di attività del Consorzio per il 2013), in cui si rinvia ad un successivo atto deliberativo, al completamento della verifica amministrativa, la determinazione dell'ammontare del contributo regionale concedibile anche in relazione ai costi dei servizi assicurativi e considerato che la suddetta verifica amministrativa è tuttora in corso;

10. di stabilire che l'erogazione del saldo al CO.SM.AN. di cui al precedente punto 8, per le polizze oggetto di proroga contrattuale per i primi tre mesi del 2015, avvenga al completamento anche della verifica amministrativa di cui al punto 9 e dell'eventuale rideterminazione dell'ammontare di contributo regionale concedibile;

11. di stabilire che il contributo regionale non potrà comunque superare l'importo di 30.000 euro su base annuale, per ciascun beneficiario finale, per le polizze aventi la copertura dei costi di

smaltimento per mortalità ordinaria e da applicarsi in dodicesimi in funzione della durata della polizza stessa;

12. di stabilire che il contributo regionale sia concesso al beneficiario finale solo per il primo certificato di polizza stipulato per ciascuna garanzia oggetto di assicurazione;

13. di disporre la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e di stabilire che l'attuazione della misura sia condizionata alla conclusione della suddetta procedura di registrazione;

14. di sospendere l'erogazione del contributo regionale fino alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9, Reg. UE n. 702/2014);

15. di disciplinare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 241/1990, i termini dei procedimenti amministrativi collegati al presente regime di aiuto nella seguente maniera:

- per l'erogazione dell'anticipo del contributo regionale richiesto (Incarico all'Organismo Pagatore Regionale – Arpea – per l'esecuzione dei pagamenti relativi a polizze a tariffa agevolata nell'ambito del Piano Assicurativo Zootecnico Regionale – erogazione dell'anticipo):

a) 60 giorni a partire dal termine per la presentazione delle domande di contributo regionale da parte dei soggetti beneficiari degli adempimenti di cui al punto 1 del deliberato, per l'approvazione della deliberazione di Giunta regionale in cui vengono individuati i beneficiari del contributo regionale, nonché l'ammontare del contributo concesso per ciascuno di essi;

b) 45 giorni per la liquidazione ad ARPEA delle risorse finanziarie necessarie all'erogazione dell'anticipo, dall'approvazione della sopra richiamata deliberazione di Giunta regionale e da quando le risorse finanziarie sono disponibili al Settore medesimo;

c) 75 giorni dalla predetta liquidazione per autorizzare l'ARPEA al pagamento ai beneficiari dell'anticipo del contributo regionale richiesto;

- per l'erogazione del saldo del contributo regionale richiesto (Incarico all'Organismo Pagatore Regionale – Arpea – per l'esecuzione dei pagamenti relativi a polizze a tariffa agevolata nell'ambito del Piano Assicurativo Zootecnico Regionale – erogazione del saldo):

a) 45 giorni a partire dalla ricezione della richiesta di saldo e della documentazione allegata (da presentare da parte del CO.SM.AN. e di altri Organismi di difesa) del contributo regionale e da quando le risorse sono disponibili, per la liquidazione delle risorse finanziarie ad ARPEA per il saldo del contributo regionale concesso;

b) autorizzazione ad ARPEA, entro i successivi 180 giorni dalla liquidazione delle risorse alla medesima Agenzia, a versare ai beneficiari il saldo del contributo regionale richiesto, previo completamento delle necessarie attività istruttorie di verifica sulle rendicontazioni pervenute - tale termine risulta necessario, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, degli interessi tutelati e della complessità del procedimento, la cui attività istruttoria riguarda le rendicontazioni presentate per il saldo dei contributi, che sottendono alla verifica di compatibilità con le norme europee e nazionali di diverse tipologie di polizze agevolate, nonché l'esecuzione di controlli a campione su alcune migliaia di posizioni assicurate;

16. all'onere di 2.000.000,00 € si fa fronte con lo stanziamento di cui all'UPB A17061, capitolo di spesa n. 177155/15.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

Criteria per gli adempimenti di cui al comma 2, articolo 3, l.r. n. 24/2014

Polizze ammesse all'aiuto regionale e destinate alle aziende zootecniche aderenti al CO.SM.AN. al 31 dicembre 2014, con intensità dell'aiuto espressa come limite massimo raggiungibile:

1. Polizza CO.SM.AN. 2014 (oggetto di proroga contrattuale dal 1.1.2015 al 31.3.2015) per le spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria:

- Intensità dell'aiuto: 70 % per le unità produttive situate al di fuori del territorio montano - 75% per le unità produttive situate in territorio montano.
- Beneficiari finali: le imprese agricole, titolari di partita IVA, che si assicurano per il tramite del CO.SM.AN..

2. Polizza CO.SM.AN. 2014 (oggetto di proroga contrattuale dal 1.1.2015 al 31.3.2015) per le spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizoozia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, attacchi predatori e recuperi in montagna con mezzi aerei o speciali:

- Intensità dell'aiuto: 75%.
- Beneficiari finali: le imprese agricole, titolari di partita IVA, che si assicurano per il tramite del CO.SM.AN..

3. Polizza per le spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa:

- Intensità dell'aiuto: 20 % per le unità produttive situate al di fuori del territorio montano - 25% per le unità produttive situate in territorio montano.
- Beneficiari finali: le imprese agricole, titolari di partita IVA, che si assicurano singolarmente o per il tramite del CO.SM.AN. o di altri Organismi collettivi di difesa.

4. Polizza per le spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria:

- Intensità dell'aiuto: 20 % per le unità produttive situate al di fuori del territorio montano - 25% per le unità produttive situate in territorio montano.
- Beneficiari finali: le imprese agricole, titolari di partita IVA, che si assicurano singolarmente o per il tramite del CO.SM.AN. o di altri Organismi collettivi di difesa.

5. Polizza per le spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizoozia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, attacchi predatori e recuperi in montagna con mezzi aerei o speciali (ad adesione individuale o collettiva):

- Intensità dell'aiuto: 75 % se finanziata esclusivamente con fondi regionali – 25 % se ad integrazione dell'aiuto nazionale nell'ambito del P.A.N..
- Beneficiari finali: le imprese agricole, titolari di partita IVA, che si assicurano singolarmente o per il tramite del CO.SM.AN. o di altri Organismi collettivi di difesa.

6. Polizza CO.SM.AN. 2014 (oggetto di proroga contrattuale dal 1.1.2015 al 31.3.2015) per i danni conseguenti alla morte o abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche:

- Intensità dell'aiuto: 50%.
- Beneficiari finali: le imprese agricole, titolari di partita IVA, che si assicurano per il tramite del CO.SM.AN..

7. Polizza CO.SM.AN. 2014 (oggetto di proroga contrattuale dal 1.1.2015 al 31.3.2015) per i danni conseguenti ad epizootie:

- Intensità dell'aiuto: 50%.
- Beneficiari finali: le imprese agricole, titolari di partita IVA, che si assicurano per il tramite del CO.SM.AN..

8. Polizza per i danni conseguenti alla morte o abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche, non finanziabile dal Piano Assicurativo Nazionale (senza soglia di danno):

- Intensità dell'aiuto: 50%.
- Beneficiari finali: le imprese agricole, titolari di partita IVA, che si assicurano singolarmente o per il tramite del CO.SM.AN. o di altri Organismi collettivi di difesa.

Beneficiari dell'aiuto regionale:

Le aziende aderenti al CO.SM.AN. alla data del 31 dicembre 2014 e che rientrano nelle specifiche sottostanti.

Le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria ed operanti in Piemonte, titolari di allevamento (in qualità di proprietari o per altro titolo), ai sensi della definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014: imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e\o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Le imprese agricole richiedenti il contributo regionale oggetto del presente atto devono essere registrate nell'anagrafe del Servizio Informativo Agricolo Piemontese ed effettuare l'aggiornamento e la validazione dei relativi dati aziendali ai fini del loro utilizzo per le coperture assicurative agevolate, anche rivolgendosi ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA), incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali.

Le imprese beneficiarie devono anche rispettare le prescrizioni dell'articolo 14 (requisiti e adempimenti per gli incentivi assicurativi) di cui al D.M. 12 gennaio 2015 (Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

Le concessioni del contributo regionale a beneficiari che abbiano ricevuto altri aiuti assicurativi, nell'ambito di altre misure nazionali o unionali, per gli stessi costi ammissibili non possono comunque superare, nel cumulo, le intensità di aiuto previste nel Regolamento di esenzione n. 702/2014.

Pertanto, nel caso di polizze presentate nell'ambito del Piano Assicurativo Nazionale tramite gli Organismi di Difesa, questi ultimi devono comunicare al Ministero per le Politiche Agricole e Alimentari il contributo regionale ricevuto per ogni beneficiario finale dell'aiuto.

Requisiti delle polizze:

Tutte le tipologie di polizza sopra elencate, per accedere al contributo regionale, debbono prevedere il rispetto dei seguenti requisiti:

- il servizio di smaltimento dei capi morti in allevamento (raccolta e distruzione della carcassa) deve avvenire nel rispetto della specifica normativa sanitaria, attraverso l'utilizzo di operatori autorizzati ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009;
- la polizza deve essere applicabile all'intero territorio regionale e riferita all'arco temporale compreso nell'anno solare;
- l'osservanza, da parte dell'assicurato, degli obblighi di polizia veterinaria e di identificazione e registrazione dei capi nelle anagrafi veterinarie;

- i dati di consistenza aziendale utilizzati devono provenire dai rispettivi fascicoli aziendali, in conformità al DPR n. 503/1999 (istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole), alla l.r. n. 14/2006 (istituzione dell'anagrafe agricola del Piemonte) ed al D.M. 12 gennaio 2015 (Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020);
- l'esclusione della copertura assicurativa per i capi morti e macellati per il consumo umano e quelli deceduti durante il trasporto al macello;
- la società assicuratrice fornirà annualmente al contraente della polizza di smaltimento ordinaria un report informatico contenente i seguenti dati relativi a ciascun sinistro, necessari al monitoraggio degli smaltimenti:
 - a) codice stalla dell'assicurato,
 - b) data del sinistro,
 - c) specie coinvolta e quantità smaltite,
 - d) tipologia produttiva,
 - e) dati identificativi del capo smaltito, per le specie in cui è disponibile,
 - f) importo liquidato.

Le polizze diverse da quelle del CO.SM.AN. oggetto del periodo di proroga (1.1.2015 – 31.3.2015), per poter beneficiare del contributo regionale devono essere conformi ai parametri in uso a livello nazionale nell'ambito del Piano Assicurativo Nazionale e devono essere state assoggettate alle verifiche a campione previste dal Piano stesso, con eccezione della polizza n. 5 qualora ad adesione collettiva (che prevede il recupero dei capi in montagna anche con il mezzo aereo e può essere ad adesione collettiva, quest'ultimo elemento non compatibile con il P.A.N.) e della n. 8 (che non prevede la soglia di danno, elemento non compatibile con il P.A.N.).

Procedure:

Per poter beneficiare dell'aiuto del contributo regionale per le polizze 6, 7, 8, l'imprenditore agricolo deve presentare una domanda per l'adesione in polizza che, per essere conforme all'effetto di incentivazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento di esenzione, deve contenere i seguenti elementi:

- a) identificazione precisa del beneficiario (nominativo o ragione sociale, indirizzo, identificativo fiscale);
- b) indirizzo o individuazione univoca (codice stalla) dell'unità produttiva interessata;
- c) consistenza dei capi allevati e tipologia produttiva;
- d) garanzia assicurativa per la quale si chiede l'adesione alla polizza;
- e) tipologia di aiuto: sovvenzione;
- f) importo del finanziamento pubblico richiesto, espresso come livello di aiuto massimo ammissibile.

Tale domanda deve essere presentata presso il CO.SM.AN. o l'Organismo di difesa presso il quale si sono stipulate le polizze. Per le imprese agricole che non si avvalgono del CO.SM.AN. o degli Organismi di difesa, la domanda deve essere presentata agli Uffici regionali con tempi e modi che verranno stabiliti da successivi atti del Dirigente responsabile.

Inoltre, i beneficiari finali dell'aiuto rappresentato dal contributo regionale, devono annualmente sottoscrivere le seguenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di:

- a) non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf);
- b) di rientrare nella definizione di piccole e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento di esenzione;
- c) di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà di cui al punto 2.1 degli Orientamenti per gli aiuti di stato in agricoltura (dichiarazione non necessaria in caso di aiuti erogati per lo smaltimento dei capi morti);

Tali dichiarazioni devono essere presenti nel fascicolo aziendale dell'impresa agricola interessata, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Piemontese. Sono considerate valide le dichiarazioni rilasciate dal produttore nell'annualità antecedente a quella di copertura assicurativa agevolata o acquisite in corso d'anno.

Tempistica:

A) Entro il termine che verrà stabilito con successivi atti della Direzione Agricoltura per la presentazione delle domande di contributo regionale da parte dei soggetti beneficiari degli adempimenti di cui al punto 1 del deliberato, il CO.SM.AN. e gli Organismi di difesa fanno pervenire alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Settore Produzioni Zootecniche, un riepilogo delle assicurazioni stipulate per conto dei propri associati per il 2015, con l'importo totale di premio assicurativo complessivo per ogni tipo di polizza e la richiesta del contributo regionale di cui al presente regime di aiuto, che può tener conto anche di stati previsionali per polizze eventualmente da stipulare successivamente, secondo l'intensità di aiuto massima di cui al presente atto.

Il Settore Produzioni Zootecniche procede al riparto dei fondi a disposizione per il presente regime di aiuto entro i 60 giorni successivi alla scadenza del richiamato termine di presentazione delle domande, con deliberazione di Giunta regionale in funzione delle risorse di bilancio disponibili e tenendo conto della priorità per le polizze del CO.SM.AN. oggetto di proroga contrattuale per i mesi di Gennaio – Marzo 2015, individuando i beneficiari del contributo regionale, nonché l'ammontare del contributo concesso per ciascuno di essi.

Il Settore procede altresì ai successivi:

- liquidazione delle risorse finanziarie ad ARPEA necessarie all'erogazione dell'anticipo del contributo regionale (fino al 90% o 50 % del contributo concesso) per il CO.SM.AN. e gli Organismi di difesa, secondo il piano di riparto sopra richiamato, entro i successivi 45 giorni dall'approvazione della deliberazione sopra richiamata e da quando le risorse finanziarie sono disponibili al Settore medesimo;
- autorizzazione ad ARPEA, entro i successivi 75 giorni dal predetto trasferimento di risorse finanziarie, a versare ai beneficiari l'acconto del contributo regionale richiesto in base all'ammontare di contributo concesso sulla base del riparto delle risorse finanziarie sopra citato.

B) Il CO.SM.AN. e gli Organismi di difesa fanno pervenire alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, entro un termine che verrà individuato da un successivo provvedimento, la richiesta di contributo statale sul Fondo di Solidarietà Nazionale alla conclusione delle verifiche a campione previste nell'ambito del P.A.N., nonché il riepilogo definitivo delle assicurazioni stipulate per conto dei propri associati per l'annualità 2015 di cui al presente Piano Assicurativo Zootecnico regionale (secondo un prospetto di rendicontazione che verrà definito da un successivo atto del Dirigente responsabile) e la conseguente richiesta per ottenere il saldo del contributo regionale di cui alla presente deliberazione.

Il Settore Produzioni Zootecniche procede altresì ai successivi:

- liquidazione di risorse finanziarie ad ARPEA per il CO.SM.AN. e gli Organismi di difesa per l'erogazione del saldo del contributo regionale, entro i successivi 45 giorni dal ricevimento della richiesta di saldo e della documentazione allegata e da quando le risorse sono disponibili;
- autorizzazione ad ARPEA, entro i successivi 180 giorni dalla liquidazione delle risorse alla medesima Agenzia, a versare ai richiedenti il saldo del contributo regionale richiesto, previo completamento delle necessarie attività istruttorie di verifica sulle rendicontazioni pervenute.

Le singole imprese agricole beneficiarie che non intendono avvalersi del CO.SM.AN. o degli Organismi di Difesa presentano la domanda di aiuto al Settore Produzioni Zootecniche entro i medesimi termini che verranno definiti per il CO.SM.AN. e gli altri Organismi di difesa, secondo modalità che verranno definite da un successivo atto del Dirigente responsabile. Per questi soggetti il contributo concesso viene erogato con i medesimi termini e modalità dei procedimenti di cui alle lettere A) e B), senza tuttavia che sia necessario che pervenga la richiesta di saldo da parte dei beneficiari.